

Delibera n. 282 del 18-01-1994 proposta da MICHELI

Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato "Foci dell'Avisio" ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".

Il Relatore comunica:

La Provincia Autonoma di Trento, con legge 23 giugno 1986, n.14 e s.m. "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico", ha avviato una concreta azione di tutela per la conservazione di quei particolari ambienti di elevata valenza bioecologica e naturalistica definiti biotopi ai sensi dell'art. 2 della stessa legge provinciale.

La legge provinciale 14/86 e s.m. distingue i biotopi in "biotopi di interesse provinciale" e "biotopi a valenza comunale"; sono considerati di interesse provinciale i biotopi individuati ai sensi della legge provinciale 14/86 che ricadono all'interno delle aree di interesse ambientale primario del P.U.P. Essi sono riportati altresì negli elenchi e nelle cartografie dello stesso P.U.P.

L'art. 5 della legge provinciale 14/86 e s.m.

definisce la procedura per l'individuazione dei biotopi di interesse provinciale che comporta adempimenti tecnici e amministrativi per definire i confini dell'area e i relativi vincoli di tutela; tale procedura prevede, come atto finale, la deliberazione della Giunta provinciale.

Come primo adempimento, il Servizio Parchi e Foreste Demaniali, a cui è demandata la materia dei biotopi, ha sottoposto al Sottocomitato per l'Ecologia in data 25.02.1992 il progetto di definizione naturalistica e catastale del biotopo "Foci dell'Avisio" ricadente in C.C. di Lavis, Trento, Gardolo e Terlago.

In tale data il Sottocomitato per l'Ecologia, dopo attenta valutazione, ha approvato la proposta ritenendo che l'area presenta i requisiti previsti dalla legge provinciale 14/86.

Il biotopo è costituito dalle foci del torrente Avisio che risultano oggi fortemente degradate anche in conseguenza delle attività economiche presenti e della diminuzione della portata del torrente. In un ambiente quale quello del fondovalle dell'Adige - per gran parte occupato da insediamenti urbani e dove la superficie boscata è praticamente inesistente, ovunque sostituita dalle colture agricole - l'area del biotopo è importante soprattutto per le elevate potenzialità ambientali

connesse alle possibilità di recupero delle caratteristiche e delle funzioni dell'ecosistema fluviale.

L'obiettivo di recuperare l'area ha molteplici motivazioni; principalmente quella di creare un'oasi per l'avifauna - posto che la foce dell'Avisio costituisce un fondamentale punto di sosta per i flussi migratori dal nord Europa -; ma anche quella di accentuare il suo valore paesaggistico nel contesto antropizzato e le sue potenzialità culturali e scientifiche - importanti anche in relazione alla sua ubicazione rispetto al capoluogo -.

In data 10.06.93, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 5 della L.P. 14/86 e s.m., l'Assessore competente ha inviato gli atti progettuali e la relativa proposta di tutela ai Comuni di Lavis, Trento e Terlago, al Comprensorio C5 Valle dell'Adige e al Comitato Agricolo Comprensoriale C5 Valle dell'Adige al fine di acquisirne i pareri.

Il Comune di Terlago, con propria delibera n. 31 dd.13.07.93, ha espresso parere favorevole all'individuazione del biotopo.

Il Comune di Lavis, con propria deliberazione n. 71 dd. 26.08.93, ha espresso parere favorevole limitatamente all'area compresa fra la foce e la prevista variante alla traversa all'abitato di

Lavis.

Analogamente, il Comune di Trento, con nota n. 22051 dd. 20.09.93, ha espresso parere favorevole subordinatamente ad una ripermetrazione dell'area che tenga conto della realizzazione della variante alla S.S. 12 prevista dal P.U.P.

Il C.A.C. , con delibera n. 699 dd 4.11.93, ha espresso parere favorevole, chiedendo che sia consentita la prosecuzione dell'attività agricola sulle superfici coltivate a foraggiere ricadenti nel biotopo.

Il Comprensorio Valle dell'Adige, con nota n. 9914 dd. 8.11.93, ha espresso invece parere sfavorevole all'individuazione del biotopo.

In data 08.11.1993 il Sottocomitato per l'Ecologia, riunito per valutare i soprarichiamati pareri, riconoscendo la validità delle osservazioni formulate sia dal Comune di Trento che dal Comune di Lavis in ordine alla problematica relativa alla tangenziale di Lavis che interessa la superficie proposta a biotopo, decide che venga modificata la proposta avanzata dal Servizio Parchi e Foreste demaniali così da far coincidere il confine orientale del biotopo con il tracciato della tangenziale medesima.

Il Sottocomitato decide inoltre di confermare l'inclusione nel perimetro del biotopo delle aree

demaniali attualmente occupate dagli impianti di lavorazione della ghiaia che dovranno essere opportunamente delimitate e barrierate a verde onde non interferire con l'area protetta, nella prospettiva di una restituzione alla piena fruibilità da parte del Demanio. .

Pertanto il Sottocomitato propone alla Giunta provinciale l'individuazione del biotopo "Foci dell'Avisio", con i relativi vincoli di tutela, per una superficie di ettari 115 circa, come dagli atti progettuali allegati, che formano parte integrante della presente delibera.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14 e successive modificazioni,
- visto il parere favorevole espresso dal Sottocomitato per l'Ecologia, espresso ai sensi dell'art. 5 della Legge provinciale 14/86 e s.m.,
- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa,
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1.

ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986,
n. 14 e s.m., sono sottoposte a vincolo di
biotopo le particelle fondiarie in

C.C. Lavis:

735; 736; 739; 741; 743; 746; 747; 748; 749; 751/1;
751/2; 752/1;752/2; 753; 756/1; 756/2; 756/3; 756/4;
757; 758/1; 758/2; 758/3; 758/4; 759; 760/1; 760/2;
760/3; 762/1; 762/2; 762/3; 763; 765/13*; 765/2*;
765/9; 3063/7; 3168;3171/1; 3171/2; 3499*; 3500;
3501/1; 3501/2; 3501/3; 3501/4; 3502/1; 3502/2;
3502/3; 3503/1*;3503/2; 3503/3; 3503/4*; 3504*.

C.C. Trento:

2380/6*; 2380/21; 2412/2*; 2412/8*.

C.C. Gardolo:

1794; 1798/1; 1798/3; 1799; 1802; 1804; 1805;
1806/1; 1806/2; 1807/1; 1807/2; 1808; 1809; 1811;
1818; 1819; 1823/1; 1823/2; 1824; 1825; 1826/1;
1826/2; 1891/4; 2051/2; 2143; 2144; 2145; 2266*;
2267; 2268/2; 2268/3; 2269; 2270; 2271; 2272/1;
2272/2; 2273/1; 2391*.

C.C. Terlago:

2799*; 3047; 3048*.

(* = particelle parzialmente comprese nel biotopo)

2. L'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo, è compatibile con alcune attività tradizionali per cui sono PERMESSI:

- la prosecuzione dell'attività agricola sulle superfici coltivate al momento della pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale" della Regione Trentino - Alto Adige della presente deliberazione, in conformità alla concessione rilasciata dal Servizio Acque Pubbliche e opere idrauliche;
- l'accesso ai fondi coltivati, anche con veicoli a motore, da parte del proprietario, affittuario o possessore ad altro titolo degli stessi;
- gli interventi di manutenzione degli impianti o infrastrutture esistenti nonché gli interventi di ingegneria idraulica finalizzati al regolare deflusso delle acque, sulla base delle prescrizioni impartite dal Servizio Parchi e Foreste demaniali;
- la prosecuzione delle attività di lavorazione degli inerti, sulle superfici attualmente

interessate, fino alla scadenza o alla revoca della concessione rilasciata dal Servizio Acque pubbliche e opere idrauliche;

Le attività di cui sopra possono essere regolamentate con maggiore dettaglio dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali, sentita la Commissione Scientifica per i biotopi.

Sono ammessi, infine, gli interventi necessari alla conservazione, al riequilibrio bioecologico, alla fruizione culturale ed alla ricerca scientifica, realizzati a cura o per conto del Servizio Parchi e Foreste Demaniali.

3. Al fine di garantire il mantenimento della struttura e delle funzioni peculiari del biotopo, si applicano i vincoli di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 che dispongono:

a) "il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo";

b) "il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno";

c) "il divieto di coltivare cave e torbiere(...)"

Non sono quindi consentite tutte quelle attività suscettibili di innescare o provocare processi di turbativa o modificazione delle valenze ecologiche esistenti.

Pertanto, fatte salve le attività di cui al precedente punto 2., è VIETATO:

- immettere, asportare o danneggiare piante, o parti di esse, di qualsiasi specie, nonchè raccogliere o danneggiare funghi o altri prodotti del sottobosco;
- esercitare la caccia e la pesca ed immettere, prelevare o disturbare qualsiasi specie animale, nonchè lasciare vagare cani o altri animali domestici, anche per pastorizia;
- erigere costruzioni o manufatti di qualsiasi tipo e materiale, anche se provvisori;
- emungere o immettere acqua o liquami reflui;
- effettuare il dissodamento per fini agricoli di superfici prative o incolte;
- usare pesticidi di qualsiasi genere (antiparassitari, erbicidi, disinfettanti, rodenticidi ecc.) o esche avvelenate;
- introdurre la pratica agronomica della pacciamatura con materiali di origine artificiale;
- attraversare la zona con nuove linee elettriche,

telefoniche ed ogni altra condotta aerea o interrata;

- entrare nella zona protetta con qualsiasi tipo di mezzo di trasporto meccanico o animale. Non sono altresì ammessi la balneazione, l'uso di natanti, il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di mezzi aerei di qualsiasi tipo;

- campeggiare, accendere fuochi, provocare luci, suoni e rumori molesti, svolgere attività agonistiche o folcloristiche in genere; altre manifestazioni organizzate dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;

- realizzare qualsiasi tipo di recinzione che possa arrecare danno o impedire il passaggio alla fauna selvatica;

- rimuovere o danneggiare la segnaletica di individuazione e confinazione del biotopo.

4.

L'individuazione di cui al punto 1. riveste carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 8 della Legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m.. Pertanto le aree all'interno del biotopo possono essere oggetto di esproprio da definire con successiva deliberazione;

5.

La relazione naturalistica, la mappa catastale e gli elaborati cartografici in scala 1:25000, 1:10000 e 1:2880 costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

7.

Il Servizio Parchi e Foreste demaniali potrà procedere alla tabellazione del biotopo in conformità alle leggi vigenti.

- - - - -

progetto di definizione naturalistico-catastale con
relativa cartografia
parte integrante non gestita dal sistema